



Roma, 8.6.2021

Ufficio: DOR/PF  
Protocollo: 202100005798/AG  
Oggetto: D.L. 73/2021 –Decreto “Sostegni-bis”

Circolare n. 13040  
SS  
4.1  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

*Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Sostegni bis”*

**Riferimenti:** Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 *Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.* (GU Serie Generale n.123 del 25-05-2021)

E' in vigore dallo scorso 26 maggio il [decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), che interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.

Tra gli interventi previsti si segnalano i seguenti, di particolare interesse per il settore.

#### MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Il decreto stanziava 2,8 miliardi di euro per continuare a sostenere e rafforzare il sistema sanitario e la risposta alla pandemia. Sono previsti interventi per ridurre le liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie e per l'erogazione di prestazioni specialistiche per il monitoraggio, la prevenzione e la diagnosi di eventuali complicanze dalla malattia del COVID-19. In particolare, si evidenziano le seguenti disposizioni.

#### **Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID (Art. 27)**

Per due anni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, sono esenti dal ticket le prestazioni di monitoraggio dei pazienti con quadro clinico COVID-19 correlato.

### **Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale (Art. 29).**

Per favorire il completamento dei processi di riorganizzazione e modernizzazione della rete laboratoristica del Servizio sanitario nazionale, al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere, alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard entro e non oltre il 31 dicembre 2022, secondo un preciso cronoprogramma, un contributo fissato dalla regione nei limiti dell'importo pari a 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse finanziarie già destinate al finanziamento di progetti di carattere prioritario nel settore sanitario.

### **Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico (Art. 30)**

Al fine di sostenere lo sviluppo della Sanità militare, anche attraverso la sua piena integrazione nella rete di telemedicina nazionale e potenziarne la capacità di intervento sul territorio a sostegno del Sistema sanitario nazionale, viene autorizzata la spesa di 63.249.247 euro per l'anno 2021.

Al fine di conseguire l'autonomia produttiva di anticorpi nazionali per il contrasto al Coronavirus, di selezionati vaccini e di specifici antidoti per il bioterrorismo, è autorizzata la spesa di 16.500.000 euro per l'anno 2021 per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all'interno dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per le esigenze della sanità militare e della sanità pubblica.

Per l'approvvigionamento di mezzi, dispositivi medici e presidi igienico-sanitari e per incrementare le capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura necessarie al fine di affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, al Servizio sanitario della Guardia di finanza è altresì assegnata la somma di euro 2.000.000 per l'anno 2021.

### **Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci (Art. 31)**

Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, spetta un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

Si segnala inoltre che, sempre al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, il decreto, all'art. 61, istituisce un apposito fondo, denominato "Fondo italiano per la scienza", con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. L'assegnazione delle risorse avviene attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC).

### **Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (Art. 32)**

Al fine di favorire la riapertura delle attività, viene riconosciuto per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2021- a favore di una serie di soggetti tra cui gli esercenti una professione - un credito d'imposta del 30 per cento (fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021) per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a

garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale la spesa è stata sostenuta, ovvero in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (concernente il reddito d'impresa).

### **Disposizioni finanziarie in materia sanitaria (Art. 35)**

E' previsto, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per il solo anno 2021, che siano considerate come regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in applicazione della metodologia definita dallo stesso articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali).

Ciò allo scopo di superare il passaggio in Conferenza Stato - Regioni, funzionale alla selezione di tre delle cinque regioni indicate, agevolando quindi il percorso finalizzato alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard per il 2021, anche in ragione dell'esigenza di definire rapidamente il quadro finanziario programmatico per consentire di dare corso, tra l'altro, agli interventi necessari per affrontare l'emergenza sanitaria collegata alla pandemia da Covid 19.

## SOSTEGNO ALLE IMPRESE

### **Contributo a fondo perduto (Art. 1)**

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 introducono un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti già beneficiari delle misure di sostegno economico di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cfr circolare federale n. [12905 del 24.3.2021](#)), del medesimo importo riconosciuto in precedenza, senza la necessità per gli stessi destinatari di presentare un'ulteriore istanza.

Tale contributo è erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e spetta a condizione che i destinatari abbiano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la partita IVA attiva e non abbiano già restituito il precedente contributo, ovvero esso non risulti indebitamente percepito. La modalità di fruizione resta la medesima già scelta dal beneficiario nelle precedenti istanze: erogazione diretta sul conto corrente bancario o postale, ovvero riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

### **Proroga moratoria per le PMI (Art. 16)**

Il comma 1 dell'art. 16 proroga fino al 31 dicembre 2021, la moratoria su tutte le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile (cfr circolare federale n. [12215 del 6.5.2020](#)). La proroga, limitata alla sola quota capitale ove applicabile, opera su comunicazione dell'impresa beneficiaria da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021.

Il decreto prevede anche altre misure a sostegno delle imprese; in particolare si segnalano le seguenti disposizioni: articolo 12. (Garanzia Fondo PMI grandi

portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento); articolo 13. (Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese); articolo 15 (Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese).

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

### **Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità (Art. 37.)**

Il reddito di ultima istanza costituisce una misura di sostegno introdotta dall'articolo 44 del d.l. "cura Italia" (n. 18/2020-cfr circolare federale n. [12454 del 25.8.2020](#)) per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Il beneficio spetta agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS o alle Casse professionali.

Con la disposizione in esame possono ora richiedere il beneficio anche i liberi professionisti che percepiscono gli emolumenti, corrisposti dalle casse di previdenza private, equivalenti all'assegno ordinario d'invalidità.

\* \* \*

Il provvedimento, presentato alla Camera per la conversione in legge, è stato assegnato alla Commissione V (Bilancio). Sarà cura della Federazione seguire l'iter di approvazione parlamentare del disegno di legge (AC 3132).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Dr. Andrea Mandelli)